

R.G. n. 15193/11

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA****SEZIONE II CIVILE****Giudice dr.ssa Cecilia BERNARDO**

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta, nel procedimento cautelare *ante causam*
iscritto al n. 15193/11, promosso da

STRICCHI Silvio

Con l'avv. Carmela Cappello

RICORRENTE

CONTRO**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

RESISTENTE CONTUMACE

Premesso in fatto che:

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., STRICCHI Silvio esponeva che:

- era consigliere presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, attualmente in carica a seguito della proclamazione degli eletti avvenuta con decreto del Ministero della Giustizia del 4.4.07;
- in data 8.2.11, il Ministero predetto aveva indetto nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale, fissando la data delle votazioni presso i Consigli Provinciali per il giorno 7.4.11;
- tuttavia, tale provvedimento era erroneo ed illegittimo, in quanto disponeva il rinnovo del CNI prima della naturale scadenza del mandato quinquennale, ledendo il diritto del ricorrente ad espletare il proprio mandato sino al 7.4.12;
- per comprendere l'illegittimità di tale provvedimento, era necessario ripercorrere le varie fasi della elezione e dell'insediamento dell'attuale Consiglio in carica;

R.G. n. 15193/11

- In particolare, a seguito di elezioni svoltesi in data 15.11.05, il Ministero, con decreto del 6.4.06, aveva proclamato eletti i consiglieri indicati in un elenco allegato, fra i quali non era compreso l'odierno ricorrente;
- tale proclamazione era stata impugnata dinanzi al TAR Lazio, il quale -con sentenza n. 7203 del 18.8.06- in accoglimento del ricorso, aveva dichiarato l'illegittimità dell'atto impugnato, atteso che nel conteggio dei voti si era tenuto conto anche di voti espressi da consiglieri provinciali che non avrebbero dovuto essere in carica;
- con decreto del 14.9.06, quindi, il Ministero, vista la predetta sentenza del TAR, aveva provveduto ad una nuova proclamazione degli eletti, tra i quali era compreso anche l'odierno ricorrente;
- tuttavia, a seguito di impugnazione della citata pronuncia del Tar, il Consiglio di Stato -con sentenza n. 603 del 13.2.07- aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, vertendo la controversia in tema di diritti soggettivi, e non di vizi interni alle operazioni elettorali;
- di conseguenza, con provvedimento del 7.2.07, il Ministero era tornato sui suoi passi, dichiarando valida ed efficace la proclamazione degli eletti avvenuta con decreto del 6.4.06 e, per l'effetto, il Consiglio era tornato ad insediarsi nella sua prima composizione;
- i consiglieri pretermessi, però, avevano agito con ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma, il quale -con ordinanza del 4.4.07- aveva confermato l'illegittimità del primo conteggio dei voti;
- pertanto, il Ministero -con decreto del 4.4.07- tenuto conto della pronuncia del Tribunale di Roma, aveva provveduto ad una nuova proclamazione, senza tener conto dei voti espressi dai consiglieri provinciali che non avrebbero dovuto essere in carica;
- a seguito di tale decreto, era stato nuovamente proclamato eletto il deducente.

Premesso ciò, il ricorrente chiedeva al Tribunale di disporre, in via d'urgenza, anche *inaudita altera parte* la sospensione delle operazioni di voto fissate per il 7.4.11 e di dichiarare il diritto dello stesso a mantenere la carica di

R.G. n. 15193/11

consigliere del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Ingegneri fino alla naturale scadenza del mandato, ovvero sino al 4.4.2012, previa disapplicazione del provvedimento del Ministero della Giustizia del 7.2.11. In subordine, chiedeva disporsi il differimento dell'efficacia della proclamazione dei nuovi consiglieri eletti il 7.4.11 e del relativo insediamento ad una data successiva al 4.4.2012.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva: quanto al *fumus boni iuris*, il proprio diritto a ricoprire la carica di consigliere del CNI per un quinquennio, a decorrere dalla data della proclamazione dei risultati (4.4.2007-4.4.2012), così come previsto dall'art. 5 del DPR 8.7.05 (Regolamento degli ordini professionali); nonché, quanto al *periculum in mora*, il pregiudizio immediato ed irreparabile derivante dalla imminenza delle operazioni elettorali, fissate per il giorno 7.4.2011, che avrebbe comportato la proclamazione di nuovi eletti ed il conseguente insediamento di nuovi consiglieri.

Rimaneva contumace, seppur ritualmente citato, il Ministero della Giustizia.

Osserva in diritto:

Devesi, preliminarmente, osservare che appare sussistente la giurisdizione del giudice adito sulla presente controversia.

Ed invero, va innanzitutto ricordato che, come è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la giurisdizione del giudice si determina sulla base della domanda e, al fini del suo riparto tra giudice ordinario e amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto *petitum* sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia della intrinseca ed effettiva natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso - tenuto conto dei fatti allegati e del rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione - con riguardo alla sostanziale protezione ad essa accordata, in astratto, dal diritto positivo (*ex multis*, Cass. sent. n. 5536 del 18.3.04; n. 10243 del 27.6.03; n. 7507 del 15.3.03; n. 3508 del 7.3.03).

Ciò posto, nella presente sede, il ricorrente ha chiesto disporsi la sospensione delle operazioni di voto dei membri del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri, fissate dal Ministero della Giustizia per il giorno

R.G. n. 15193/11

7.4.2011, avendo egli -quale consigliere uscente- diritto di rimanere in carica sino alla scadenza naturale del mandato, e cioè sino al 4.4.2012.

Orbene, in tema di contenzioso elettorale amministrativo, la costante giurisprudenza della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha affermato che "sono devolute al giudice amministrativo, indipendentemente dall'appartenenza dell'organo elettivo ad un ente pubblico economico, le controversie in tema di operazioni elettorali, mentre spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l'ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato passivo; nè la giurisdizione del giudice ordinario incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio sulla convalida degli eletti, o dell'atto di proclamazione o, ancora del provvedimento di decadenza, perchè anche in tale ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente l'elettorato attivo o passivo. (Fattispecie relativa all'impugnazione della delibera dichiarativa della decadenza di un componente del consiglio dei delegati di un consorzio di bonifica), (SU. Cass., Ordinanza n. 23682 del 09/11/2009 (Rv. 609824). Nello stesso senso, la sent. SU. Cass. n. 3518 del 24/03/1993 (Rv. 481533): "La giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle controversie in tema di eleggibilità o di decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale non trova limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio di convalida degli eletti o di impugnazione dell'atto di proclamazione o d'impugnazione del provvedimento di decadenza, perché, anche in tali ipotesi, la decisione verte non sullo annullamento dell'atto amministrativo, ma sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo e dal momento che il giudice ordinario, nelle cause elettorali devolute alla sua cognizione, ha il potere di correggere, in caso di accoglimento del ricorso, il risultato dell'elezione stessa, sostituendo ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno il diritto di esserlo o di porre nel nulla il provvedimento di decadenza, ove emesso al di fuori delle condizioni che lo legittimano".

Ch⁴

R.G. n. 15193/11

Sicchè, alla luce del suindicato orientamento giurisprudenziale, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo.

Ne consegue che, nel caso in esame, controvertendosi in ordine al diritto dello Stricchi di mantenere la carica di consigliere del CNI sino al 4.4.2012, risulta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la domanda cautelare è indubbiamente finalizzata alla tutela del diritto soggettivo di elettorato passivo del ricorrente. Peraltro, non appare ostativa a tale conclusione la circostanza che il ricorrente contesti la validità dell'atto dell'8.2.11, con cui il Ministero della Giustizia ha indetto nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale, fissando la data delle votazioni presso i Consigli Provinciali per il giorno 7.4.11. Ed infatti, la decisione non verte sull'annullamento dell'atto in questione, bensì sulla sussistenza o meno del diritto soggettivo perfetto all'elettorato passivo.

Nel merito, la domanda cautelare proposta da Stricchi Silvio è fondata e va accolta.

Come già visto, il ricorrente - quale consigliere in carica del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri, eletto nel corso delle elezioni svoltesi in data 15.11.05 - sostiene di aver diritto a ricoprire tale carica sino al 4.4.2012.

Orbene, deve evidenziarsi al riguardo che, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 169 dell'8 luglio 2005 (contenente il regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali), il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 del medesimo DPR, è costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati. Il citato art. 1, poi, stabilisce che le disposizioni del suddetto regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri (e, quindi, anche nel caso di specie).

Ciò posto, la ricostruzione della vicenda, così come riportata nel ricorso, trova pieno riscontro nella documentazione versata in atti.

In particolare, è stato depositato il decreto del 6.4.06, con cui il Ministero della Giustizia, nel dichiarare i risultati delle elezioni svoltesi in data 15.11.05,

 5

R.G. n. 15193/11

ha proclamato l'elenco dei professionisti eletti alla carica di consigliere nazionale del CNI (nel quale non era presente il ricorrente); nonché la sentenza n. 7203 del 18.8.06, con cui il Tar Lazio ha annullato il decreto di proclamazione suddetto, perchè adottato tenendo conto del voto espresso dal Consiglio dell'ordine degli Ingegneri di Roma, da considerarsi illegittimo in quanto deliberato in una composizione contraria alle disposizioni di legge.

E' stato, quindi, depositato il successivo decreto del 14.9.06, con cui il Ministero della Giustizia, in ottemperanza alla citata sentenza del Tar Lazio, ha disposto "procedersi a nuova proclamazione" degli eletti, senza tener conto dei voti espressi dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, in quanto dichiarati invalidi. Nell'elenco degli eletti figura il nome del ricorrente.

Poi, è stata depositata la sentenza n. 603 del 13.2.07, con cui il Consiglio di Stato ha annullato senza rinvio la predetta sentenza del Tar Lazio, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia; nonché il conseguente decreto del 7.2.07, con cui il Ministero della Giustizia ha dichiarato valida ed efficace la proclamazione degli eletti avvenuta con decreto del 6.4.06 (nella quale non era presente il nome del ricorrente).

Infine, è stata depositata l'ordinanza cautelare del 3.4.07, con cui il Tribunale ordinario di Roma ha ritenuto illegittimi i voti espressi dal Consiglio dell'ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, ordinando al Ministero della Giustizia di proclamare i consiglieri eletti senza tener conto dei suddetti voti; nonché il conseguente decreto del 4.4.07, con cui il Ministero resistente ha disposto "procedersi a nuova proclamazione" degli eletti, senza tener conto dei voti in questione. Con tale decreto risulta nuovamente proclamato consigliere nazionale anche il ricorrente Stricchi Silvio.

Emerge, quindi, che - con riferimento alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri svoltesi in data 15.11.05, il Ministero della Giustizia ha effettuato ben quattro proclamazioni degli eletti: la prima in data 6.4.06, la seconda in data 14.9.06; la terza in data 7.2.07 e la quarta in data 4.4.07.

Sicchè, considerato che ai sensi del citato art. 5 il termine quinquennale di durata della carica elettiva in questione inizia a decorrere dalla data della proclamazione dei risultati, appare necessario individuare quale delle quattro

AS 6

R.G. n. 15193/11

suesposte proclamazioni possa integrare -nel caso di specie- il *dies a quo* dal quale iniziare a calcolare la durata dell'incarico elettivo del ricorrente.

Orbene, deve innanzitutto evidenziarsi che la prima, la seconda e la terza proclamazione sono state annullate, o in sede giurisdizionale o in sede di autotutela. Infatti, la proclamazione del 6.4.06 è stata annullata dal TAR Lazio; la proclamazione del 16.9.06 è stata annullata dal Ministero in sede di autotutela e la proclamazione del 7.2.07 (di conferma della prima proclamazione poi annullata dal Tar) è stata dichiarata illegittima dal Tribunale di Roma.

Ne consegue, quindi, che il termine quinquennale di durata dell'incarico dei consiglieri eletti nel corso delle elezioni del 15.11.05 va calcolato dalla quarta proclamazione (quella del 4.4.07), essendo questa l'unica valida e legittima ed avendo riguardato tutti i componenti del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri, nella sua intera composizione. Del resto -come già evidenziato- le precedenti proclamazioni degli eletti sono state interamente annullate per illegittimità del calcolo dei risultati.

Per contro, nulla è stato dedotto in senso contrario dal Ministero resistente, il quale, seppur ritualmente citato, non si è costituito nel presente procedimento rimanendo contumace.

Appare, pertanto, sussistente allo stato -alla luce della cognizione sommaria propria del presente procedimento- il *fumus* del buon diritto del ricorrente di ricoprire la carica di consigliere del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri sino alla data del 4.4.2012, e cioè dopo cinque anni dall'adozione del decreto del 4.4.07.

Quanto al *periculum in mora*, stante la natura dei diritti violati, la pericolosità del ritardo deve essere considerata insita nelle conseguenze irreversibili che le nuove imminenti elezioni, indette per il prossimo 7.4.2011 (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente), possono produrre nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria. E' evidente, infatti, che alle nuove elezioni seguirebbe in tempi brevi la proclamazione dei nuovi componenti del Consiglio ed il loro relativo insediamento, con il conseguente scioglimento del Consiglio attuale, in data antecedente alla naturale scadenza del mandato: pregiudizio insuscettibile di adeguata riparazione mediante risarcimento per equivalente.

CA 7

R.G. n. 15193/11

Va, pertanto, disposta la sospensione, sino alla data del 4.4.2012, delle operazioni elettorali, fissate per il giorno 7.4.11, volte al rinnovo dei componenti del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

1) In accoglimento della domanda cautelare proposta da STRICCHI Silvio, **DISPONE** la sospensione sino alla data del **4.4.2012** delle operazioni elettorali, fissate per il giorno 7.4.11, volte al rinnovo dei componenti del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri, avendo il ricorrente diritto a mantenere la carica di consigliere del Consiglio predetto fino alla naturale scadenza del mandato, ovvero sino al 4.4.2012;

2) **CONDANNA** il Ministero della Giustizia alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del procedimento, che liquida in € 193,74 per spese; € 676,00 per diritti ed € 1.827,50 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali ex art. 14 TF.

Si comunichi.

Roma, 2.4.2011

Il Giudice

Dott.ssa Cecilia Bernardo

Cecilia Bernardo

F.I.A. 4/4/2011
Lu. Vico - F. Vico
4/4/2011

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

ISTANTANEA - RICHIESTA - COPIE
CHIEDENTE *Caffarella*
COPIE FOTOSTATICHE

URGENTI

4 F.n. € 3,40
10 F.n. € 18,59
20 F.n. € 21,89
50 F.n. € 27,89
100 F.n. € 43,38

Corrisposte in apposite
barche, oltre n.....
uffici giudiziari.

OS/Dir. (u)
INCARICATO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
F. n. 15193/11
4 APR. 2011
CANCELLIERE CI
Dott.ssa Cristina Turchetti

